



Section A

doi: 10.12863/ejssax3x2-2015x3

“Patteggiamento” e “Commutazione” della pena nei procedimenti di giustizia sportiva

di Stefano Pellacani

Dottorando di Ricerca in “Soggetti, istituzioni, diritti nell’esperienza interna e transazionale” - curriculum diritto sportivo - nell’Università degli studi di Palermo e Avvocato del Foro di Lucca.

L’ordinamento sportivo, autonomo ed indipendente, è munito di propri statuti e regolamenti nonché di propri organi di giustizia sportiva.

Come è noto, ogni Federazione e Disciplina sportiva associata possiede un vero e proprio apparato di organi di giustizia, disciplinati dai relativi Statuti e Regolamenti.

Nel merito la dottrina¹ ha diviso le questioni che riguardano la giustizia sportiva per la natura delle controversie in: a) giustizia tecnica: la quale mira a garantire il corretto svolgimento delle competizioni ed il rispetto delle norme che regolamentano il gioco della disciplina praticata poste dalla Federazione internazionale di riferimento; b) giustizia disciplinare: tende ad accertare e punire eventuali violazioni di norme federali relative a controversie implicanti l’applicazione di sanzioni a carico di chi le viola; c) giustizia economica: tende a risolvere le controversie

di tipo patrimoniale, tra due società o tra una società ed un atleta, controversie nelle quali la Federazione nazionale assume la posizione di terzo, non essendo portatrice di interessi personali al pari delle parti in causa; d) giustizia amministrativa: si tratta di una categoria residuale nell’ambito della quale generalmente si ricomprendono i provvedimenti relativi al tesseramento, all’affiliazione e alla partecipazione ai campionati di competenza.

Le fonti del diritto sportivo, intese come atti dal quale sorgono norme giuridiche, si suddividono in fonti di natura pubblicistica, quali lo Statuto ed i regolamenti del CONI, fonti di natura privatistica, quali gli Statuti ed i regolamenti delle Federazioni sportive nazionali nonché le fonti dell’ordinamento sportivo internazionale, quali quelle provenienti dal CIO ovvero dalle diverse Federazioni sportive internazionali².

¹M. SANINO, F. VERDE, *Il diritto sportivo*, pp. 495, ed. Cedam 2015.

²G. LIOTTA, L. SANTORO, *Lezioni di diritto sportivo*, 2° ed., Giuffrè, 2013, p. 23 ss.; G. MARTINELLI, F.

Sotto tale profilo si rammenta che dal 1° luglio 2014 è entrato in vigore il nuovo Codice della giustizia sportiva CONI³, che prevede agli artt. 28⁴ e 48⁵ l'istituto del

ROMEI, E. RUSSO *l'Ordinamento Sportivo*, cap II, ed SDS 2012.

³Il Codice della giustizia sportiva CONI è entrato in vigore il 01.07.2014, prima della sua definitiva approvazione avvenuta con Decreto Presidenza Consiglio dei Ministri del 03.04.2015, in esito a deliberazione n. 1532 del Consiglio Nazionale CONI del 10 febbraio 2015

⁴Art. 28 - Applicazione di sanzioni su richiesta a seguito di atto di deferimento

1.Fino a che non sia concluso dinanzi al Tribunale federale il relativo procedimento, gli incolpati possono convenire con il Procuratore federale l'applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura.

2.L'accordo è trasmesso, a cura del Procuratore federale, alla Procura generale dello sport, che, entro i dieci giorni successivi, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata.

3.Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l'accordo è trasmesso, a cura del procuratore federale, al collegio incaricato della decisione, il quale, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara la efficacia con apposita decisione. L'efficacia dell'accordo comporta, a ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti dell'incolpato.

4. Il comma 1 non trova applicazione per i casi di recidiva e per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica qualificati come illecito sportivo o frode sportiva dall'ordinamento federale

⁵ Art. 48 - Applicazione di sanzioni su richiesta e senza incolpazione

1.I soggetti sottoposti a indagini possono convenire con il Procuratore federale l'applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura. Il Procuratore federale, prima di addivenire all'accordo, informa il Procuratore generale dello Sport.

2.L'accordo è trasmesso, a cura del Procuratore federale, al Presidente della Federazione, il quale, entro i quindici giorni successivi, sentito il Consiglio federale, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata. Decorso

cosiddetto "patteggiamento", ossia la possibilità per un soggetto deferito – o "indagato" - di concordare con il Procuratore federale l'applicazione di una sanzione.

Tale istituto non rappresenta, invero, un'assoluta novità nel quadro delle normative federali, poiché la sua previsione era già contemplata nei codici/regolamenti di giustizia sportiva delle singole Federazioni, vigenti prima della riforma della giustizia sportiva.

Attualmente le singole normative federali⁶, riprendono lo strumento processuale di cui all'art. 28 e 48 del Codice della Giustizia Sportiva CONI, con espressa previsione della sua esclusione nei confronti di coloro che siano stati recidivi, ovvero nell'ipotesi in cui il deferimento abbia ad oggetto un fatto diretto ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione, o comunque assicuri a chiunque un vantaggio in classifica, qualificato dall'ordinamento sportivo come illecito sportivo o frode sportiva. Tale strumento può essere applicato sino a quando il procedimento non sia ancora concluso⁷.

tale termine, in assenza di osservazioni, l'accordo acquista efficacia e comporta, in relazione ai fatti relativamente ai quali è stato convenuto, l'improponibilità assoluta della corrispondente azione disciplinare.

3.Il comma 1 non trova applicazione per i casi di recidiva e per i fatti qualifica ti come illecito sportivo o frode sportiva dall'ordinamento federale.

⁶ Nei singoli regolamenti di giustizia sportiva delle Federazioni all'art. 36 Federciclismo (FCI), art 18 e 66 Federginnastica (FGI), art. 41 e 40 Federatletica (FIDAL), art 47 FIB, art 43 Federazione Italiana Canottaggio, art 48 bis 48 ter Federazione Italiana Danza Sportiva (FIDS), art 45 Federnuoto (FIN), art 107 Federazione Italiana Pallacanestro (FIP), art 53 Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV), art 33 e 52 Federazione Italiana Tiro con l'arco (FITARCO), art 93 Federazione Italiana Tennis (FIT), art 66 Federugby (FIR), art 32 e 52 Federvela (FIV).

⁷ P. SANDULLI, M. SFERRAZZA, *Il giusto processo*

Il legislatore sportivo pare ispirarsi all'omologo istituto di cui all'art. 444 del Codice di Procedura Penale⁸, nonostante abbia previsto che il soggetto deferito possa accordarsi con la Procura Federale fino a quando non è terminata la fase dibattimentale di primo grado, mentre, come è noto, nel processo penale si può richiedere di usufruire di tale strumento sino a quando non è

sportivo, pp. 92, 177, ed. Giuffrè 2015.

⁸Art 444 c.p.p.: 1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria.

1 bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600 bis, 600 ter, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600 quater, secondo comma, 600 quater 1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600 quinquies, nonché 609 bis, 609 ter, 609 quater e 609 octies del codice penale, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria.

Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, nonché congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti. Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3.

3. La parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia alla concessione della sospensione condizionale della pena. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale [c.p. 163] non può essere concessa, rigetta la richiesta.

dichiarato aperto il dibattimento del procedimento penale.

L'istituto costituisce un negozio processuale trilaterale⁹ nel quale il soggetto deferito e la Procura Federale, previo parere della Procura CONI, propongono al Presidente Federale o all'organo giudicante l'applicazione di un determinata sanzione, la quale nel primo caso viene comunicata al Consiglio Federale per eventuali osservazioni, nel secondo caso sarà oggetto di vaglio dal parte del organo giudicante che dovrà ritenere corretta la qualificazione giuridica dei fatti, congrua la sanzione, dichiarandone l'efficacia con apposita decisione. L'efficacia dell'accordo comporta, a ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti dell'incolpato.

I Codici di Giustizia Sportiva delle singole Federazioni prevedono espressamente la possibilità della riduzione della sanzione, senza determinare la misura dello sconto – solitamente si tratta di un terzo rispetto alla pena base indicata nel deferimento¹⁰ - così come la possibilità di concordare una pena al di sotto del minimo edittale previsto dalla norma per l'infrazione per cui si procede¹¹ oppure di “concordare” specie diverse di sanzioni rispetto a quelle edittalmente previste.

Lo scopo dell'istituto, come è immediatamente percepibile, è quello di rendere più rapida la conclusione dei procedimenti correlando il “premio” di una

⁹ F. BAGATTINI, A. D'AVIRO, M. DUCCI, A. MASTROMATTEO, M. MESSERI, M. TADDEUCCI SASSOLINI, *Commento al nuovo codice di giustizia sportiva: aspetti giuridici e casi pratici*, pp 249, ed Giuffrè 2008.

¹⁰ A. GRECO, *La Giustizia Sportiva nel calcio*, pp. 265 ed. FAG 2012.

¹¹ L. COLANTUONI, *Diritto Sportivo*, sez 15, ed. Giapichelli 2009.

sanzione ridotta alla esclusione di ogni forma di impugnazione¹².

Un profilo controverso in ordine all'istituto oggetto del presente contributo, in assenza di una espressa determinazione legislativa, è quello relativo alla decorrenza della sanzione inflitta. In particolare, occorre verificare se la pena "concordata" decorra dalla sua lettura in udienza – così come nel procedimento penale - ovvero dalla notifica del relativo provvedimento al soggetto destinatario.

Tale questione risulta essere molto rilevante per tutti quei soggetti che operano all'interno dell'ordinamento sportivo (dirigenti, Agenti Fifa, atleti, etc.), per quel che concerne, in particolare, la loro condotta ai fini della giustizia disciplinare, nel periodo di tempo che intercorre tra l'udienza e la notifica del relativo provvedimento di patteggiamento.

L'interpretazione fornita dalla giurisprudenza federale risulta essere che l'efficacia della sanzione concordata decorra dalla notifica dell'ordinanza e non dalla lettura in udienza¹³.

¹² Nel codice di Giustizia Sportiva FIGC si fa menzione della possibilità di commutare le pene previste per la fattispecie per cui si procede in virtù dell'art. 24 del CGS, che prevede benefici per coloro che ammettano la propria responsabilità e che collaborino in modo fattivo all'accertamento delle violazioni oggetto del procedimento.

¹³ Comunicato n. 79/CDN 2013/2014. La ex CDN della FIGC era stata investita in via preliminare della questione, ed ha chiarito che, sulla scorta del combinato disposto degli articoli 22/11 CGS Federcalcio ("Ad eccezione di quelli per i quali è previsto l'obbligo di comunicazione diretta agli interessati, tutti i provvedimenti si ritengono conosciuti ... alla data di pubblicazione del relativo comunicato ufficiale") e 35/4 CGS ("Le decisioni degli Organi della giustizia sportiva emesse a seguito di deferimento devono essere direttamente comunicate all'organo che ha adottato il deferimento nonché alle altre parti") la sanzione irrogata nei confronti di un soggetto deferito, produce i suoi effetti ex art. 35/4 CGS in epoca successiva alla data di ricezione del provvedimento disciplinare emesso nei di lui confronti.

L'interpretazione fornita dalla organo giudicante si pone in netto contrasto con la tesi sostenuta dalla

Sul punto si evidenzia quanto stabilito anche dall'art. 2 del nuovo Codice della Giustizia Sportiva CONI, ove è espressamente previsto che gli organi di giustizia sportiva debbano conformare - per quanto non disciplinato - la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, così discostandosi dalla prassi giudiziaria che tende ad applicare al procedimento disciplinare/sportivo principi ed istituti del processo penale.

Ad ogni modo occorre precisare che si può fare ricorso all'istituto de quo nei procedimenti di cui all'art. 27 Codice della Giustizia CONI¹⁴, mentre tale strumento non trova applicazione nei procedimenti per reclamo verso le decisioni di I° grado, di cui all'art. 23 Codice della Giustizia Sportiva CONI¹⁵.

Procura Federale, sulla scorta di quanto previsto nel procedimento penale per l'ordinanza di "patteggiamento", secondo la quale il dies a quo sarebbe da fissare dal giorno in cui si è svolta la riunione dibattimentale ove è stata applicata la sanzione "patteggiata".

¹⁴ Art. 27 Avvio del procedimento:

1. I procedimenti dinanzi al Tribunale federale sono instaurati:

a) con atto di deferimento del procuratore federale;
b) con ricorso della parte interessata titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.

2. Salva diversa previsione dello Statuto federale, le parti non possono stare in giudizio se non col ministero di un difensore.

¹⁵ Art. 23 - Giudizio innanzi alla Corte sportiva di appello

1. Le pronunce del Giudice sportivo nazionale e dei Giudici sportivi territoriali possono essere impuginate con reclamo alla Corte sportiva di appello.

2. Il reclamo può essere promosso dalla parte interessata o dalla Procura federale; esso è depositato presso la Corte sportiva di appello entro un termine perentorio stabilito dalla Federazione e, in difetto, di sette giorni dalla data in cui è pubblicata la pronuncia impugnata.

La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata, salvo l'adozione da parte del giudice di ogni provvedimento

In merito a quest'ultimo tipo di procedimento bisogna soffermarsi, con particolare riferimento sulla questione relativa all'applicabilità o meno dell'istituto della "commutazione della pena"¹⁶ da parte degli

idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi, su espressa richiesta del reclamante.

3. Gli interessati hanno diritto di ottenere, a proprie spese, copia dei documenti su cui la pronuncia è fondata. Il ricorrente formula la relativa richiesta con il reclamo di cui al precedente comma. In tal caso, il reclamo può essere depositato con riserva dei motivi, che devono essere integrati, a pena di inammissibilità, non oltre il terzo giorno successivo a quello in cui il reclamante ha ricevuto copia dei documenti richiesti.

4. Il Presidente della Corte sportiva di appello fissa l'udienza in camera di consiglio con provvedimento comunicato senza indugio agli interessati.

5. Le parti, ad esclusione del reclamante, devono costituirsi in giudizio entro il termine di due giorni prima dell'udienza,

con memoria difensiva depositata o fatta pervenire alla Corte sportiva di appello. Entro il medesimo termine è ammesso l'intervento di altri eventuali interessati.

6. La Corte sportiva di appello decide in camera di consiglio. Le parti hanno diritto di essere sentite purché ne abbiano fatta esplicita richiesta e siano presenti.

7. Innanzi alla Corte sportiva di appello possono prodursi nuovi documenti, purché analiticamente indicati nell'atto di reclamo e immediatamente resi accessibili agli altri interessati.

8. La Corte sportiva di appello può riformare in tutto od in parte la pronuncia impugnata. Se rileva motivi di improponibilità o di improcedibilità dell'istanza proposta in primo grado, annulla la decisione impugnata. In ogni altro caso in cui non debba dichiarare l'inammissibilità del reclamo decide nel merito.

9. La decisione della Corte sportiva di appello, adottata entro il termine stabilito da ogni Federazione e comunque senza ritardo, è senza indugio comunicata alle parti e pubblicato.

¹⁶ L'art. 19 del CGS FIGC del 2006 prevedeva che entro certi limiti la possibilità del Presidente, su proposta del Consiglio federale e previo parere favorevole della Corte federale, di può commutare le sanzioni sportive inflitte in altre di specie diversa e meno grave. Tale previsione riprendeva quanto previsto dalla nostra Carta Costituzionale, all'undicesimo comma dell'art. 87, che dispone che: "(Il Presidente della Repubblica) Può concedere la

organi di giustizia sportiva"¹⁷, tenuto conto della mancata previsione di tale istituto da parte del Codice della Giustizia CONI.

Da una ricognizione dei regolamenti di giustizia delle singole Federazioni soltanto FIPAV e FIP prevedono espressamente all'art. 116¹⁸ e all'art 64 e 66¹⁹ dei rispettivi

grazia e commutare le pene". Pertanto, il Capo dello Stato, ai sensi della prefata norma costituzionale, può esercitare due distinte facoltà: annullare una pena concedendo la grazia, oppure commutarla in una sanzione differente (di solito pecuniaria in luogo di una pena detentiva).

¹⁷ Nella versione vigente del CGS FIGC l'art. 24 prevede che in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti a procedimento disciplinare per la scoperta o l'accertamento di violazioni regolamentari, gli organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa.

¹⁸ Art 116 Commutazione della sanzione

1. Limitatamente ai campionati nazionali di A1 e A2, maschili e femminili ed alla Coppa Italia, è possibile commutare la sanzione di "1 giornata di squalifica al campo", "1 giornata di squalifica per un giocatore o per un allenatore" mediante il versamento della somma fissata dal Consiglio Federale e nei termini e modalità previsti nelle circolari d'indizione dei campionati

¹⁹ Art. 64

1] Nel caso in cui l'Organo disciplinare competente di primo o di secondo grado abbia inflitto, per la prima volta nel corso dell'anno sportivo, la sanzione della squalifica per una gara di campionato, la società alla quale appartiene il tesserato tranne nei casi previsti all'art. 14 comma 4 e 5, ha la facoltà di ottenere la commutazione della sanzione mediante versamento (o, nei casi previsti, mediante l'autorizzazione dell'addebito) della somma prevista nella TABELLA B per il campionato di appartenenza - effettuato entro le ore 24 del giorno successivo alla comunicazione della sanzione ed entro lo stesso termine comunicato all'Organo che amministra il campionato con separato telegramma o altro mezzo equipollente.

[2] Il pagamento della somma (o l'autorizzazione dell'addebito) preclude alla società interessata ed al tesserato la possibilità di proporre ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio.

[3] Qualora il provvedimento di squalifica sia stato irrogato dopo la fine del campionato la commutazione,

codici, la facoltà di atleti e società di poter commutare la sanzione della squalifica in ammenda.

Ad ogni modo da un'attenta analisi della giurisprudenza federale si evidenzia che nella pratica anche organi di giustizia sportiva di altre Federazioni come FIGC²⁰ e FIHP²¹

sempre che si tratti di sanzione inflitta per la prima volta nel corso dell'anno sportivo, può essere effettuata entro le ore 24 del settimo giorno antecedente l'inizio del campionato successivo.

[4] In mancanza, la squalifica sarà scontata nell'anno sportivo successivo, senza che ciò costituisca precedente per l'applicazione del beneficio di cui al primo comma.

Art. 66

[1] Nel caso in cui l'Organo disciplinare competente di primo o di secondo grado abbia inflitto, per la prima volta nel corso dell'anno sportivo, la sanzione della squalifica per una gara di campionato, la società, tranne nei casi previsti all'art. 17 comma 3 e 5 ha la facoltà di ottenere la commutazione della sanzione mediante versamento (o mediante l'autorizzazione dell'addebito) della somma prevista nella TABELLA C per i singoli campionati, entro le ore 24 del giorno successivo alla comunicazione della sanzione ed entro lo stesso termine comunicato all'Organo che amministra il campionato con separato telegramma o a mezzo posta elettronica certificata .

[2] Il pagamento della somma (o l'autorizzazione dell'addebito) preclude alla società interessata la possibilità di proporre ricorso avverso il provvedimento.

[3] Qualora il provvedimento di squalifica sia stato irrogato dopo la fine del campionato la commutazione, sempre che si tratti di sanzione inflitta per la prima volta nel corso dell'anno sportivo, può essere effettuata entro le ore 24 del settimo giorno antecedente l'inizio del campionato successivo.

[4] In mancanza, la squalifica sarà scontata nell'anno sportivo successivo, senza che ciò costituisca precedente per l'applicazione del beneficio di cui al primo comma.

²⁰ Ricorso del F.C. Juventus spa avverso la sanzione della squalifica per 1 giornata effettiva di gara inflitta al Sig. Allegri Massimiliano a seguito della gara del 14.12.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 104 del 16.12.2014). La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal F.C. Juventus S.p.A. di Torino, riduce la sanzione inflitta

hanno, seppur in casi eccezionali, fatto uso di tale istituto la cui applicazione viene invano invocata da molti operatori della giustizia sportiva che patrocinano dinanzi ai competenti organi.

Da una semplice lettura delle decisioni sopra indicate, non è possibile desumere quale siano le argomentazioni logico-giuridiche in forza delle quali i relativi giudici di appello abbiano stabilito di accogliere le relative istanze volte a commutare la pena.

Sul punto si potrebbe ipotizzare che a fronte di una lacuna dell'ordinamento giuridico, l'organo giudicante abbia applicato tale istituto in virtù di un'interpretazione

all'ammenda di € 10.000,00 unitamente alla diffida. Dispone addebitarsi la tassa reclamo”.

²¹ Ricorso presentato dal CGC Viareggio ha avuto buon esito. La Corte di Appello Federale ha parzialmente riformato la sentenza del Giudice Unico annullando la squalifica di due turni al Palabarsacchi e dimezzando la squalifica a Orlandi (rimane una sola giornata, già scontata a Breganze). In cambio, il Viareggio si è visto appioppare una maxi sanzione da 4mila euro. Entro un mese verranno rese pubbliche le motivazioni della sentenza. LA Commissione Appello Federale. Riunitasi in data 9 marzo 2011 presso la sede della Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio in Roma, Viale Tiziano 74, composta dagli avvocati : Avv. Enrico Valentini Presidente Avv. Gianluca Simeoni Componente relatore Avv. Rocco Quartuccio Componente. Per decidere in ordine al ricorso presentato dalla Società Centro Giovani Calciatori Viareggio avverso il provvedimento del Giudice Unico Nazionale Hockey di cui al Comunicato Ufficiale n. 55, anno sportivo 2010-2011, del 2 marzo 2011. Esaminati gli atti ed il ricorso in ordine all'episodio. Delibera In parziale accoglimento del ricorso: 1) Riduce la squalifica da 2 (due) ad 1 (una) giornata la squalifica inflitta all'atleta Orlandi Alberto, essendo il fatto, anche dalla relazione arbitrale, ridimensionato; 2) Annulla la sanzione dell'obbligo di disputare le prossime due partite casalinghe senza la presenza del pubblico; 3) Commina la sanzione dell'Ammenda pari ad € 4.000,00 (quattromila) in sostituzione delle sanzioni irrogate dal Giudice Unico. Dispone la restituzione della tassa di reclamo nella misura del 50% dell'importo versato (pari ad un importo di € 400,00).

analogica²². Tuttavia tale ipotesi non sembra convincente per le seguenti considerazioni. In merito alla ricorrenza dell'*analogia legis* si evidenzia che non è dato rinvenire nell'ordinamento federale un'altra norma che disciplini una fattispecie simile, mentre per quanto riguarda la ricorrenza dell'*analogia iuris*, si ribadisce nuovamente che l'art. 2 del codice di Giustizia Sportiva CONI prevede espressamente che gli organi di giustizia sportiva debbano conformare - per quanto non disciplinato - la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile. Pertanto possiamo escludere che il giudice possa far proprio l'istituto della conversione della pena previsto in ambito di legislazione penale²³.

In realtà tali pronunce potrebbero rappresentare un caso di giurisprudenza creativa²⁴, ove l'organo giudicante come

accade nel diritto privato²⁵, colma una lacuna normativa²⁶.

vincolante per le parti e per il giudice (*ius publice respondendi*). Nel 426 d.C. l'imperatore Teodosio II emanò la legge delle citazioni con cui stabilì che in giudizio si potessero citare solo i pareri di 5 giuristi: Paolo, Papiniano, Ulpiano, Gaio e Modestino al fine di ridurre il numero delle opere da far valere nei processi. La compilazione giustiniana e, in particolare il Digesto, raccolta di scritti di giureconsulti classici, è l'opera più importante perché ha consentito che le dottrine classiche si tramandassero fino all'età delle codificazioni in Europa grazie all'opera di rielaborazione compiuta nelle università medievali. Nei sistemi di Common Law i precedenti giudiziari non solo hanno valore normativo, ma sono vincolanti per i giudici che si trovano a decidere casi simili. In tempi più recenti si è sviluppato il diritto transnazionale e con esso la pratica di risolvere casi controversi mediante le leggi di altri ordinamenti (*leges alii locii*), intendendosi valida la norma giuridica di un ordinamento anche fuori dell'area di riferimento; o mediante l'introduzione di complessi di norme di un ordinamento in un altro. Questa forma di produzione giuridica è percepibile, ad esempio, a proposito della Corte permanente di giustizia internazionale che può ricorrere tra le fonti del diritto ai principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili. I principi di altri ordinamenti vengono attuati in virtù della loro razionalità a prescindere da un esplicito atto normativo di rinvio.

²⁵M. NUZZO, *Il principio di sussidiarietà nel diritto privato*, pp 175, ed 2015 Giapichelli.

²⁶Nell'ordinamento italiano, l'art. 65 della legge sull'Ordinamento giudiziario attribuisce alla Corte Suprema il compito di uniformare l'interpretazione della legge, e com'è noto la procedura delle decisioni a Sezioni Unite dovrebbe essere utilizzata specialiter proprio per risolvere contrasti tra precedenti della Corte, o per dipartirsi da filoni consolidati. Sul ruolo del precedente nel nostro ordinamento sono particolarmente vivaci i dibattiti svolti sulle colonne di Contratto e Impresa sotto la direzione di F. GALGANO il quale in *Diritto civile e commerciale*, I, Padova, 1990, p. 114 s. mostra come la Corte Suprema (cfr. 13.05.1983, n.3275 e 03.12.1983, n.7248) abbia adottato i due seguenti principi: a) il giudice di merito soddisfa l'obbligo di motivazione della sentenza anche con il mero riferimento alla giurisprudenza della Cassazione; b) il giudice di merito, per quanto libero di non adeguarsi all'opinione espressa da altri giudici, pur di cassazione, ha l'obbligo di addurre ragioni congrue,

²² L'analogia è un procedimento logico di carattere interpretativo, utilizzato nel diritto in relazione all'attività di giurisdizione. Esso ha luogo allorché, a fronte di una lacuna dell'ordinamento giuridico, il giudice si veda nella necessità di dover offrire un obiettivo criterio di valutazione giuridica, in ordine a categorie di soggetti o di rapporti, il cui status o la cui regolamentazione non appaia espressamente contemplata dalla lettera della norma.

²³ Nell'ambito del processo penale il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell'art. 133 c.p., può sostituire la pena detentiva e, tra le pene sostitutive, può scegliere quella più idonea al reinserimento sociale del condannato. Come si intuisce, le pene sostitutive rispondono alla logica specialpreventiva in quanto, sotto un primo profilo, sono previste con riferimento a fatti di reato che non rivelano una particolare inclinazione criminale da parte dell'autore e, sotto altro profilo, in quanto sono destinate a prevenire l'effetto criminogeno derivante dal contatto con l'ambiente carcerario. Le sanzioni sostitutive sono previste e disciplinate dagli artt. 53 e ss. della legge n. 689/1981 in funzione premiale di sostituzione delle pene detentive brevi.

²⁴ Sin dalla civiltà romana l'attività di interpretazione dei giuristi è sempre stata molto importante e anzi, durante il Principato fu concesso ad alcuni giuristi di dare pareri su casi controversi che avessero valore

Sotto tale profilo occorre precisare che ai fini dello sviluppo giurisprudenziale del diritto, sia essenziale la questione del valore del precedente giudiziale²⁷. Infatti, l'opera di supplenza dell'organo giudicante potrebbe perdere la propria *vis legislativa* ed espansiva a seconda che sia o no in vigore un principio di stare decisis, in altre parole se le corti siano libere o meno di non seguire le decisioni precedenti²⁸.

Sul punto si rappresenta che secondo alcuni autori²⁹ la giustizia disciplinare sanzionatoria sia molto vicina al sistema giudiziario di *common law*³⁰; tuttavia, da un esame del corpo legislativo non è dato rinvenire nell'ordinamento sportivo una norma di principio tale da vincolare gli organi giudicanti al rispetto del precedente giudiziale.

In conclusione, alla luce della rilevanza dell'istituto della "commutazione della pena" e dei notevoli riflessi che la sua applicazione può comportare sugli esiti delle singole manifestazioni sportive³¹, riteniamo

auspicabile un intervento da parte del legislatore sportivo atto a definire una linea interpretativa omogenea, così da assicurare una qualificata certezza alle decisioni degli organi di giustizia sportive.

convincenti a contestare e a far venire meno l'attendibilità dell'indirizzo interpretativo rifiutato.

²⁷La teorica del precedente vincolante si è sviluppata in *Common Law* solo a partire dal secolo scorso, e non si è ancora compiutamente sviluppata in civil law. Ad ogni modo se osserviamo la pratica di entrambi i sistemi possiamo notare come sia nei sistemi romanisti che di common law la decisione del giudice, specie del giudice di corte superiore, è invocata come autorità negli atti degli avvocati, come nella motivazione delle sentenze

²⁸P.G. MONATERI, *Le Fonti del diritto*, Voce redatta per il Digesto Italiano, 4.a ed.

²⁹D. LUPO, M. ROSSETTI, A. SIROTTI, GAUDENZI, *Il nuovo codice della giustizia sportiva. Disciplina e commento*, pp 66, ed Maggioli 2015.

³⁰ Per *common law* si intende un modello di ordinamento giuridico, di origine britannica, basato sui precedenti giurisprudenziali più che su codici o, in generale, leggi e altri atti normativi di organi politici, come invece nei sistemi di civil law, derivanti dal diritto romano.

³¹ Nella stagione FIHP 2014/2015 in esito alla gara 1 della finale scudetto, il Giudice Sportivo irrogava la

sanzione della squalifica ad uno dei due sodalizi sportivi, di 4 giornate del campo gara. Tale società proponeva ricorso richiedendo la riduzione e commutazione della pena – tenuto conto del precedente giurisprudenziale - ma quest'ultima istanza non veniva accolta, adducendo la mancata previsione.